

Cooperative e nullità della pattuizione in peggio delle retribuzioni

La Corte di Cassazione, con la sentenza n.18422 del 20 Settembre 2016, ha sottolineato che , fermo restando quanto previsto dall'articolo 36 della Legge 20 Maggio 1970, n. 300, le società cooperative sono tenute a corrispondere al socio lavoratore un trattamento economico complessivo proporzionato alla quantità e qualità del lavoro prestato e comunque non inferiore ai minimi previsti, per prestazioni analoghe, dalla contrattazione collettiva nazionale del settore o della categoria affine.

.....

Con la sentenza in commento la Suprema Corte argomenta che la Legge 142/2001 ha introdotto tra l'altro l'obbligo per le società cooperativa di corrispondere ai propri soci lavoratori la retribuzione prevista dal CCNL applicabile, specificando anche che ogni previsione interna peggiorativa della retribuzione stessa è da intendersi nulla.

Il fatto

Il caso trae origine dal ricorso presentato da due socie lavoratrici di una cooperativa sociale, con il quale intendevano farsi riconoscere le differenze retributive dovute dalla cooperativa, scaturenti da quanto effettivamente percepito e quanto invece dovuto a norma del CCNL.

Il Tribunale accoglieva la domanda, ma successivamente nel secondo grado di giudizio, la Corte d'appello la rigettava. Non riteneva infatti applicabile l'intera retribuzione calcolata su 165 ore mensili (pari all'orario pieno fissato dalla contrattazione collettiva di settore), essendo chiara la pattuizione individuale intercorsa tra le parti di esplicita determinazione del "l'orario di lavoro ... in base alle esigenze dei Clienti, o come richiesto dalle Gare d'Appalto" e modificabile "per esigenze aziendali".

Le lavoratrici ricorrevano quindi per la cassazione della sentenza , lamentando la mancata applicazione del CCNL riguardo alle retribuzioni, come previsto dalla legge 142/2001, inderogabile in pejus da clausole del regolamento interno della cooperativa (in tal caso nulle).

La decisione

La Cassazione accoglieva il ricorso.

In premessa la Suprema Corte affermava che dalla normativa di legge denunciata è stabilita l'inderogabilità in pejus (art. 6, secondo comma L. 142/2001, secondo cui, salve le competenze assembleari, attribuite dal primo comma, lett. d, e, f, di deliberazione di un piano di crisi aziendale o di un piano d'avviamento di nuova imprenditorialità) "il regolamento non può", a pena di nullità, "contenere disposizioni derogatorie in pejus rispetto ai trattamenti retributivi ed alle condizioni di lavoro previsti dai contratti collettivi nazionali di cui all'articolo 3") dei minimi previsti dalla contrattazione collettiva nazionale (art. 3, primo comma l. cit.: "Fermo restando quanto previsto dall'articolo 36 della legge 20 maggio 1970, n. 300, le società cooperative sono tenute a corrispondere al socio lavoratore un trattamento economico complessivo proporzionato alla quantità e qualità del lavoro prestato e comunque non inferiore ai minimi previsti, per prestazioni analoghe, dalla contrattazione collettiva nazionale del settore o della categoria affine ...").

E questa, proseguiva la Corte, nel caso di specie è rappresentata dal CCNL vigente, pure denunciato di violazione, secondo cui: "Gli elementi che concorrono a formare la retribuzione globale della lavoratrice e del lavoratore sono i seguenti: minimo contrattuale conglobato; scatti d'anzianità; elemento retributivo territoriale; ogni altro elemento retributivo corrisposto alla lavoratrice o al lavoratore. Per determinare la paga oraria dei singoli elementi del trattamento economico globale assunti a base di calcolo per i vari istituti contrattuali, si divide l'importo mensile degli elementi stessi per 165 per un orario contrattuale di lavoro di 38 ore settimanali".

Sicché al socio lavoratore subordinato spetta la corresponsione di un trattamento economico complessivo (ossia concernente la retribuzione base e le altre voci retributive) comunque non inferiore ai minimi previsti, per prestazioni analoghe, dalla contrattazione collettiva nazionale del settore o della categoria affine.

Ed allora, concludevano i Giudici, la clausola del contratto di lavoro stipulato tra la parti (per la quale "l'orario di lavoro sarà in base alle esigenze dei Clienti, o come richiesto dalle gare d'appalto, e potrà essere modificato per esigenze aziendali") non può che essere intesa, in contrasto con la normativa illustrata, nel senso peggiorativo della previsione contrattuale collettiva, come invece erroneamente affermato dalla corte territoriale: con la conseguenza dell'obbligo di riconoscimento da parte della cooperativa, di un trattamento economico complessivo (concernente la retribuzione base e le altre voci retributive) a ai soci ricorrenti non inferiore ai minimi suindicati.

Per tutto quanto sopra esposto, il ricorso veniva accolto.

RASSEGNA GIURIDICA - a cura di Cristina Calvi - Ufficio Studi Cisl dei Laghi

AZETA News - Periodico d'informazione - azetalavoro@ust.it

DIRETTORE RESPONSABILE Claudio Ramaccini (031.2961) **REDAZIONE** Letizia Marzorati (Tel. 031.2961)- Francesco Federico Pagani (Tel.0332.2836549)

In definitiva

Punto fermo ripropone la sentenza in commento sulla particolare figura del socio lavoratore di cooperativa, alla luce delle disposizioni normative di cui alla Legge n.142/01 concernente la *"Revisione della legislazione in materia cooperativistica, con particolare riferimento alla posizione del socio lavoratore"* e dell'acceso dibattito dottrinale e giurisprudenziale, sorto a seguito di forti criticità relative al duplice status associativo e lavorativo che caratterizza per l'appunto, la figura del socio lavoratore.

Ricordiamo a tal proposito brevemente che il rapporto di lavoro che la cooperativa instaura con il socio può avere natura subordinata o autonoma (comprese le forme di collaborazione coordinata non occasionale), nel rispetto delle condizioni fissate dal regolamento interno. Il secondo comma dell'articolo 6 della legge sopra citata specifica che, salve le fattispecie relative ai piani di crisi e di avviamento delle cooperative, il regolamento non può contenere disposizioni derogatorie in pejus rispetto al solo trattamento economico minimo di cui all'articolo 3, comma 1. Nel caso in cui si violi tale disposizione, la clausola è nulla.

Ripercorrendo poi il percorso normativo ed interpretativo che ha portato a tale decisione della Suprema Corte, rammentiamo che recentemente anche il Ministero del Lavoro con la propria lettera Circolare del 28 aprile 2015, n. 7068, ha chiarito che la retribuzione per i soci di cooperative non può risultare inferiore a quella prevista per i lavoratori dipendenti nel CCNL sottoscritto dalle oo.ss. maggiormente rappresentative.

Tale orientamento risulta osservante ed in linea con la fondamentale sentenza della Corte Costituzionale n. 51/2015, secondo la quale, infatti, al socio lavoratore subordinato spetta la corresponsione di un trattamento economico complessivo non inferiore ai minimi previsti dalla contrattazione collettiva di settore e stabilisce che, per definire la proporzionalità e la sufficienza del trattamento economico del socio-lavoratore, anche ai sensi dell'art. 36 della stessa Costituzione, devono essere utilizzati come "parametro esterno" i trattamenti complessivi minimi previsti dai contratti collettivi stipulati da Cgil, Cisl e Uil e controparti datoriali (Agci, Lega Coop, Confcooperative).

Prima di ciò non si faceva altro che legittimare la scelta di cooperative, le quali al fine di contenere i costi del lavoro ponevano in essere dei contratti collettivi di lavoro c.d. al ribasso, prevedendo trattamenti economici e normativi inferiori alla disciplina sindacale sottoscritta da associazioni sindacali comparativamente e/o maggiormente più rappresentative sul piano nazionale e tutto ciò comportava notevoli ripercussioni sia riguardo ad un impoverimento dei trattamenti riconosciuti ai soci lavoratori che un'alterazione della concorrenza all'interno e all'esterno della cooperativa.

RASSEGNA GIURIDICA - a cura di Cristina Calvi - Ufficio Studi Cisl dei Laghi

AZETA News - Periodico d'informazione - azetalavoro@ust.it

DIRETTORE RESPONSABILE Claudio Ramaccini (031.2961) **REDAZIONE** Letizia Marzorati (Tel. 031.2961)- Francesco Federico Pagani (Tel.0332.2836549)